PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 228 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Disciplina per l'equipollenza al patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali (L.P. 23 maggio 2007, articolo 102 bis).

Il giorno **16 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORE	**CARLO DALDOSS**
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		LUCA ZENI
Assenti:	ASSESSORE	**MAURO GILMOZZI**
		TIZIANO MELLARINI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L’articolo 102 bis della L.P. 11/2007 (legge provinciale sulle foreste) disciplina il patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali, che è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento della prova tecnico pratica organizzata con le modalità previste dalla Giunta provinciale.

L'articolo 61, comma 2 della medesima legge prevede inoltre che “per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 bis oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 102 bis, comma 1.”.

Con deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015 la Giunta provinciale ha quindi dato attuazione alle previsioni della L.P. 11/2007, approvando la nuova disciplina concernente il rilascio ed il rinnovo del patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali, con particolare riguardo a coloro che svolgono utilizzazioni ad uso commerciale nei boschi di proprietà degli enti pubblici e delle loro associazioni, come appunto disciplinato dall'articolo 61, comma 2 della L.P. 11/2007.

L'allegato A alla citata deliberazione dispone, all'articolo 4, i criteri in base ai quali la struttura provinciale competente in materia di foreste dichiara l'equipollenza di attestati analoghi al patentino forestale per boscaioli rilasciati da altre Regioni o Stati sulla base della partecipazione ad un corso riguardante le tecniche di utilizzazione forestale e la sicurezza del lavoro forestale, comprensivo di una verifica finale consistente in una prova tecnico-pratica.

Nei primi anni di applicazione è emerso tuttavia come in molti casi, nella sua attuale stesura, l’articolo 4 non garantisce sufficientemente l’effettiva equipollenza per il rilascio dell’attestato, tra i corsi seguiti dalle ditte in altre regioni e il percorso formativo seguito in provincia di Trento e specificato nell’articolo 5 dell’allegato alla suddetta deliberazione.

Inoltre nell’attuale disciplina non vengono definite la durata e le modalità di rinnovo degli attestati di equipollenza, che invece per quanto riguarda i patentini, avvengono secondo quanto disposto dall’articolo 8 del medesimo allegato, che prevede una durata decennale e un rinnovo a seguito di domanda dell'interessato e subordinatamente alla partecipazione, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, ad almeno un'iniziativa di aggiornamento tecnico organizzata della struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali o da altre strutture di formazione nel settore della sicurezza e delle utilizzazioni forestali.

Posto quanto sopra si rileva quindi la necessità di modificare l’allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015, in modo da garantire l’effettiva equipollenza con il percorso formativo seguito in provincia di Trento per il conseguimento del patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali

Tutto ciò premesso

la Giunta provinciale

vista la L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 (Legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura);

vista la deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015;

visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1) di modificare l'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015, sostituendo il comma 1 dell'articolo 4 “Equipollenza”, con il seguente testo

   “1. Ai sensi dell’art. 61, comma 2 della legge provinciale vengono considerati equipollenti gli attestati rilasciati da strutture formative di altre Regioni o Stati ad una persona fisica a compimento di un percorso formativo analogo per contenuti e durata a quello previsto all’articolo 5, comprensivo di una verifica finale consistente in una prova tecnico-pratica con le finalità previste all’articolo 6 comma 2. Nel caso di operatori stranieri, è altresì necessario un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue approvato dal Consiglio d'Europa”;

2) di modificare l'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 361 del 9 marzo 2015, aggiungendo all'articolo 4 “Equipollenza” il seguente comma:

   “3. La dichiarazione di equipollenza ha validità decennale decorrente dalla data del rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dall’articolo 8. Essa perde in ogni caso validità al compimento del settantesimo anno d’età del titolare”;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace